SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2343

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia
(BIONDI)

di concerto col Ministro degli affari esteri
(MARTINO)

col Ministro dell'interno
(MARONI)

col Ministro della sanità
(COSTA)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
(COMINO)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(PAGLIARINI)

e col Ministro del tesoro
(DINI)

(V. *Stampato Camera n.* **1901-*ter***)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 dicembre 1995

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 dicembre 1995

Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) specificare le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, con particolare riferimento alla durata della loro conservazione, tenendo conto anche dei princìpi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa;

b) garantire la piena attuazione dei princìpi previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei princìpi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:

1) n. R. (81) 1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e successive modificazioni;

2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di *direct marketing*;

3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale;

4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per finalità di lavoro;

5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali utilizzati per fi-

nalità di pagamento e di altre operazioni connesse;

6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici;

7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici;

c) individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonché per il collegamento con altri dati, prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3 del codice di procedura penale;

d) stabilire le modalità e i termini per l'aggiornamento, per la rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effettuati in conseguenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati, quando i dati personali sono riprodotti su disco ottico;

e) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da individuarsi preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, non presentino rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilità delle altre disposizioni di legge;

f) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i princìpi desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri:

1) pieno recepimento dei princìpi medesimi;

2) rispetto dei princìpi stabiliti dalla convenzione n. 108 sulla protezione delle

persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché della normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;

3) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla specificità degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

4) particolare considerazione per i trattamenti di dati che implichino maggiori rischi di un danno all'interessato;

5) specificazione delle modalità attraverso le quali si svolge il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

g) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione;

h) mantenere il raccordo tra le attività del Garante per la protezione dei dati e quelle dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nonché l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale;

i) stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata, nonché i compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale;

l) individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione o della diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri,

elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati.

Art. 2.

(Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rispetto dei princìpi e della impostazione sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentito il Garante per la protezione dei dati, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i princìpi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore.

Art. 3.

(Parere delle Commissioni parlamentari)

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica il comma 4 del medesimo articolo 14.